

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

Deliberazione n. 832 del 04.10.2019**Struttura proponente:** UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori

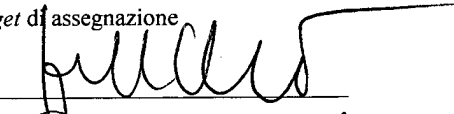
Oggetto: Recepimento esito aggiudicazione da Determinazione Regione Lazio Direzione Centrale Acquisti n. G12153 del 01/10/2018 della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanoio occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio Lotto 4. Aggiudicatario: RTI Servizi Sanitari Integrati S.r.l. / Lavanderia D'Alessio S.r.l. CIG derivato 8051433CB0.

A CURA DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Direttore, a seguito dell'istruttoria effettuata, con la sottoscrizione del presente atto, ATTESTA CHE, come meglio riportato nel preambolo e nel dispositivo deliberativo:

- l'atto è legittimo e utile per il pubblico servizio;
- ☒ i costi/ricavi, così come riportati nel dispositivo, sono correttamente valorizzati in relazione agli effetti derivanti dal presente atto OVVERO ☐ gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel budget di assegnazione

L'estensore: (Dott.ssa Giorgia Levante)

Firma 

Il Responsabile del procedimento (Dott.ssa Carla Cianciullo)

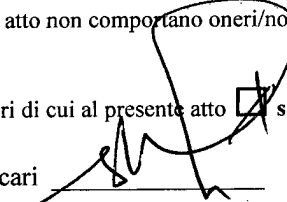
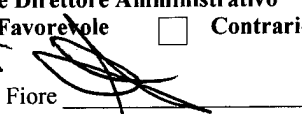
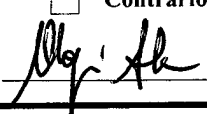
Firma 

Il Direttore (Dott.ssa Carla Cianciullo)

Firma **A CURA DEL DIRETTORE UOC RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Il Direttore, con la sottoscrizione del presente atto:

- ☒ ATTESTA che i costi/ricavi di cui al presente atto, così come riportati e valorizzati nel dispositivo a cura della struttura proponente, sono correttamente imputati sui conti/sottoconti economici/patrimoniali ivi indicati ☐ OVVERO CONFERMA che gli effetti del presente atto non comportano oneri/non attivano proventi imputabili al bilancio
- CONFERMA: che gli oneri di cui al presente atto ☒ sono ☐ non sono ricompresi nel budget di assegnazione

Il Direttore: Dr. Stefano Piccari N. cronologico: 888 /2019**Parere Direttore Amministrativo**☒ Favorevole ☐ ContrarioDr. A. Fiore **Parere Direttore Sanitario f.f.**☒ Favorevole ☐ ContrarioProf. A. Magrini 

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00167 del 1° luglio 2019 nonché con deliberazione del Consiglio di amministrazione assunta in data 1° luglio 2019, la dr.ssa Tiziana Frittelli è stata nominata Commissario straordinario della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e dell'Azienda ospedaliera universitaria PTV Policlinico Tor Vergata;

VISTA la Circolare prot. n. 7972 del 25/03/2016, in materia di redazione degli atti deliberativi alla quale si fa integrale rinvio;

PREMESSO CHE la Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio con Determinazione n. G16423 del 28/12/2016 ha indetto la *“Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio”* suddivisa in 8 Lotti e ne ha disposto l’aggiudicazione con successiva Determinazione n. G12153 del 01/10/2018 (Allegato 1), trattandosi di servizio rientrante nelle categorie merceologiche soggette a gara centralizzata già ai sensi del DPCM 24/12/2015, recentemente aggiornato da successivo DM 11/07/2018;

ATTESO CHE il fabbisogno del Policlinico Tor Vergata è ricompreso nel Lotto 4 (CIG di gara 692224621C) per il quale è risultato aggiudicatario il raggruppamento costituito dagli operatori economici Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) e Lavanderia D’Alessio S.r.l. (mandante);

VISTA la nota della Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio, Registro Ufficiale U.0328715.30-04-2019 in atti prot. n. 0010882/2019 (Allegato 2), con la quale è data comunicazione alle Aziende sanitarie della disposta aggiudicazione nonché dell’intervenuta stipula della Convenzione tra la Direzione Regionale medesima e gli aggiudicatari dei Lotti di gara e si autorizzano le Aziende sanitarie medesime a procedere all’emissione dei relativi Ordinativi di fornitura per la parte e i quantitativi di competenza;

CONSIDERATO CHE avverso l’aggiudicazione, tra gli altri del Lotto 4 di interesse del Policlinico Tor Vergata, sono stati proposti ricorsi da parte dei concorrenti So.Ge.Si. S.p.A. e Pacifico S.r.l. con instaurazione dei relativi giudizi;

VISTE le note della Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio, rispettivamente Registro Ufficiale U.0480249.21-06-2019, in atti prot. n. 0014849/2019, e Registro Ufficiale U.0587365.22-07-2019, in atti prot. n. 0017131/2019 (Allegato 3 parte integrante e sostanziale), con le quali è data comunicazione alle Aziende sanitarie delle intervenute pronunce giudiziali, anche cautelari in secondo grado, e contestualmente è espresso orientamento favorevole a che le Aziende sanitarie procedano alla emissione degli ordinativi di fornitura;

ACQUISITA, tramite il sistema di gestione documentale regionale (piattaforma “ALFRESCO”), la documentazione inerente la procedura di gara;

ACQUISITA INOLTRE la garanzia definitiva richiesta dalla Direzione Centrale Acquisiti e prestata dal RTI aggiudicatario e la Convenzione stipulata in sede regionale per il Lotto 4 (Allegato

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

4);

SPECIFICATO CHE le condizioni di esecuzione del servizio sono contenute nella Convenzione e nell'Offerta economica presentata dall'aggiudicatario (Allegato 5) nonché nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica da considerarsi, quest'ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;

TENUTO CONTO CHE, ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare di gara, la Convenzione ha durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula, con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi, e che i relativi Ordinativi di fornitura, da emettere da parte delle Aziende sanitarie nel periodo di validità della Convenzione medesima, hanno durata di 60 mesi dalla data di emissione, eventualmente prorogabile per il periodo strettamente necessario alla definizione di nuova procedura ad evidenza pubblica alle condizioni originarie ovvero più favorevoli per le Aziende medesime;

SPECIFICATO ALTRESÌ CHE l'emissione dell'Ordinativo di fornitura vale quale stipula del contratto con l'aggiudicatario da parte dell'Azienda sanitaria e atto di adesione alla Convenzione regionale;

PRESO ATTO CHE, secondo quanto indicato dalla Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio in schema riassuntivo allegato alla sopra citata comunicazione, il valore dell'offerta riferita al Policlinico Tor Vergata nell'ambito del Lotto 4 di competenza e, dunque, l'importo massimo presuntivo dell'Ordinativo di fornitura risulta pari a € 4.228.403,55 Iva e oneri DUVRI esclusi, calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione applicati al fabbisogno del Policlinico Tor Vergata espresso in sede di gara;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter} del D.Lgs. n. 81/2008 e in conformità a quanto previsto dall'art. 2 del Disciplinare di gara e dall'art. 8, comma 2 della Convenzione, preliminarmente all'avvio del servizio si procederà ad integrazione del DUVRI elaborato in sede di gara e di cui all'Allegato 6 del Disciplinare di gara, i cui costi sono stati quantificati dalla Regione Lazio in € 7.200,00 per il Policlinico Tor Vergata;

PRECISATO CHE, non essendo il Lotto 4 di esclusiva competenza del Policlinico Tor Vergata, si rende necessaria l'acquisizione del corrispondente CIG derivato che risulta essere il seguente: CIG derivato 8051433CB0;

TENUTO CONTO CHE alla data del 18/11/2019 è in scadenza l'attuale servizio presso il Policlinico Tor Vergata da aggiudicazione disposta con Deliberazione DG n. 582/2010 di procedura aperta autonoma e che pertanto si rende necessario assicurare l'avvio del nuovo servizio senza soluzione di continuità;

RITENUTO PERTANTO di procedere al recepimento della Determinazione della Direzione Centrale Acquisti della Regione Lazio n. G12153 del 01/10/2018 in riferimento all'aggiudicazione del Lotto 4 di competenza del Policlinico Tor Vergata e, per l'effetto, disporre l'affidamento del servizio di lavanoio al RTI Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) / Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante) per un periodo di 60 mesi decorrenti dal 19/11/2019, ai prezzi unitari riportati nell'Offerta

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

economica che si allega al presente provvedimento (Allegato 5) alle condizioni contenute nel Capitolato tecnico di gara e nell'Offerta tecnica presentata dal RTI aggiudicatario e comunque nei limiti dell'importo massimo presuntivo dell'Ordinativo di fornitura pari a € 4.228.403,55 Iva e oneri DUVRI esclusi;

VERIFICATO CHE per quanto riguarda la definizione degli oneri derivanti dal presente provvedimento gli stessi, pari a € 5.167.436,33 Iva e oneri DUVRI inclusi, graveranno sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
502020101 Lavanderia	€ 120.573,51	€ 1.033.487,28	€ 1.033.487,28	€ 1.033.487,28	€ 1.033.487,28	€ 912.913,80

ACQUISITA, da parte del Direttore della struttura proponente assegnataria dello stanziamento di *budget*, l'attestazione, tramite la sottoscrizione riportata in frontespizio, che gli oneri di cui al presente atto - così come individuati nel dispositivo unitamente ai sotto-conti economici di rispettivo riferimento - per l'anno 2019 non comportano alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione D.G. n. 1193 del 24/12/2018 avente oggetto "*Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.*" approvato dal Consiglio di amministrazione in data 30/01/2019 nonché rispetto ai vincoli di carattere economico gestionale indicati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25/09/2019 a seguito del ricevimento dello schema di concordamento 2019 trasmesso dalla Regione Lazio;

SPECIFICATO CHE per gli esercizi successivi la restante quota parte di detti oneri sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

RICHIAMATI gli artt. 31 e 101 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevedono, per ogni singola procedura di affidamento, la nomina di un Responsabile del procedimento e di un Direttore dell'esecuzione del contratto con i compiti ivi previsti;

PRESO ATTO che il Direttore proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e utile per il servizio pubblico;

VISTO il parere del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo in frontespizio riportato, formulato per quanto di rispettiva competenza,

DELIBERA

per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

1. di recepire, in riferimento al Lotto 4 di competenza del Policlinico Tor Vergata, l'esito della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, esperita dalla Direzione Centrale Acquisti e di cui ad aggiudicazione disposta con Determinazione n. G12153 del 01/10/2018;
2. di autorizzare l'emissione dell'Ordinativo di fornitura - della durata di 60 mesi - nell'ambito della Convenzione (Allegato 4) stipulata dalla Regione Lazio e il fornitore aggiudicatario del Lotto 4,

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

RTI aggiudicatario Servizi Sanitari Integrati S.r.l. (mandataria) / Lavanderia D'Alessio S.r.l. (mandante), facendo integrale rinvio alle condizioni di esecuzione del servizio contenute nella Convenzione stessa, nell'Offerta economica (Allegato 5) nonché nel Capitolato tecnico e nell'Offerta tecnica da considerarsi, quest'ultimi, allegati alla presente deliberazione ancorché non materialmente acclusi in considerazione della relativa voluminosità;

3. di far gravare gli oneri economici di cui al presente provvedimento, pari a € 4.228.403,55 Iva e oneri DUVRI esclusi e, dunque, pari a € 5.167.436,33 Iva e oneri DUVRI inclusi, graveranno sul seguente sottoconto per gli esercizi di seguito indicati:

Sottoconto	2019	2020	2021	2022	2023	2024
502020101 Lavanderia	€ 120.573,51	€ 1.033.487,28	€ 1.033.487,28	€ 1.033.487,28	€ 1.033.487,28	€ 912.913,80

dando atto che la quota parte riferita all'esercizio 2019 non comporta alcuno scostamento rispetto al bilancio preventivo economico annuale di cui alla Deliberazione D.G. n. 1193 del 24/12/2018 avente ad oggetto "Proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i." approvato dal Consiglio di amministrazione in data 30/01/2019 nonché rispetto ai vincoli di carattere economico gestionale indicati dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 25/09/2019 a seguito del ricevimento dello schema di concordamento 2019 trasmesso dalla Regione Lazio, e che la restante quota parte sarà ricompresa nei bilanci di previsione di rispettivo riferimento;

4. di nominare Responsabile del procedimento la dott.ssa Carla Cianciullo, Direttore UOC Acquisizione forniture, servizi e lavori;
5. di nominare Direttore dell'esecuzione del contratto il dott. Alessandro Sili, Dirigente UOC Direzione infermieristica, e assistenti al DEC la dott.ssa Federica Transulti e il sig. Riccardo Dionisi, Unit Comfort ospedaliero e logistica sanitaria;
6. di dare specifico mandato al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto di presiedere e coordinare tutte le attività prodromiche all'avvio del servizio e funzionali al cambio appalto;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, dott.ssa Rosanna Mangia, di procedere ai sensi dell'art. 26, comma 3^{ter}, del D.Lgs. n. 81/2008, entro la data di avvio del nuovo servizio, all'integrazione del DUVRI preliminare elaborato in sede di gara;
8. di dare mandato al Responsabile del procedimento di espletare tutte le incombenze amministrative.

La presente deliberazione è composta di n. 6 pagine (comprehensive del frontespizio) e di n. 5 allegati parte integrante e sostanziale così costituiti:

Allegato 1- Determinazione Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio n. G12153 del 01/10/2018 – n. pag. 8;

Allegato 2- Nota Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio Registro Ufficiale U.0328715.30-04-2019 in atti prot. n. 0010882/2019 con relativi Allegati 1 e 2 – n. pag. 7;

Allegato 3- Note Direzione Centrale Acquisiti della Regione Lazio Registro Ufficiale U.0480249.21-

Fondazione PTV POLICLINICO TOR VERGATA

Sede legale: Viale Oxford, 81 – 00133 Roma

06-2019 in atti prot. n. 0014849/2019 e Registro Ufficiale U.0587365.22-07-2019 in atti prot. n. 0017131/2019 – n. pag. 2;

Allegato 4- Convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti da attività sanitarie delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio - Lotto 6 – n. pag. 32;

Allegato 5- Offerta economica - Lotto 4 – n. pag. 2.

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo pretorio *online* sul sito *web* istituzionale aziendale www.ptvonline.it per quindici giorni consecutivi ed è resa disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori.



TIZIANA FRITTELLI
Commissario straordinario



Direzione: DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G12153 del 01/10/2018

Proposta n. 15723 del 28/09/2018

Oggetto:

Aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

Proponente:

Estensore

USSIA GIUSEPPINA

Responsabile del procedimento

FRANCO GIOVANNI

Responsabile dell' Area

Direttore Regionale

S. GUECI

Protocollo Invio

Firma di Concerto

OGGETTO: Aggiudicazione della gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

VISTA la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" ed in particolare l'articolo 7, comma 2, che modifica l'articolo 20, comma 1, lettera b) del r.r. 1/2002 istituendo, tra l'altro, la Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente "Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1" che introduce, tra l'altro, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra l'altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 355 del 10/7/2018 con la quale è stato conferito al Dott. Salvatore Gueci l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G04582 del 5 maggio 2016, così come modificata dalle determinazioni n. G06487 del 7 giugno 2016 e n. G18369 del 22/12/2017, concernente "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale Centrale Acquisti" che identifica l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, all'interno della Direzione, quale struttura deputata all'espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi per le Aziende Sanitarie;

PREMESSO che l'articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, ha previsto l'istituzione di un fondo transitorio da ripartire tra le regioni interessate da elevati disavanzi di gestione, subordinandone l'accesso alla previa sottoscrizione di un apposito accordo, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, comprensivo di un piano di rientro dai disavanzi;

VISTO l'accordo sul piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario, sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della l. 311/2004, dalla Regione Lazio, dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 28 febbraio 2007 ed approvato con D.G.R. 6 marzo 2007, n. 149, il quale prevede una serie di interventi finalizzati alla riduzione dei costi per l'acquisto



di beni e servizi da parte delle strutture pubbliche del Servizio Sanitario Regionale, nonché misure per l'azzeramento del disavanzo, previo accertamento della posizione debitoria dell'intero SSR;

VISTO l'articolo 2, comma 88, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, per le regioni già sottoposte ai piani di rientro e già commissariate alla data della sua entrata in vigore, restano fermi l'assetto della gestione commissariale previgente per la prosecuzione del piano di rientro, secondo programmi operativi;

VISTI l'articolo 13, comma 14, del "Patto per la salute per gli anni 2010/2012", il quale ribadisce la prescrizione già contenuta nel citato articolo 2, comma 88, l. 191/2009, e l'articolo 12 del "Patto per la salute per gli anni 2014/2016", il quale, nel confermare l'impianto previsto dai precedenti Patti per la salute, stabilisce regole finalizzate al potenziamento del sistema di governo dei piani di rientro;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014, recante "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di Rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" e successivi aggiornamenti, da ultimo approvato con DCA n. U00052 del 22 febbraio 2017, che attribuisce un ruolo strategico, ai fini della razionalizzazione della spesa sanitaria, alla centralizzazione degli acquisti ed alle funzioni a tale scopo attribuite alla Centrale Acquisti Regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 concernente *"Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi"* che, in attuazione D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai soggetti aggregatori, fra le quali è prevista la categoria dei servizi di lavanolo per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U00287 del 7 luglio 2017, che ha confermato, in ambito sanitario, la predisposizione da parte della Direzione regionale Centrale Acquisti del programma biennale delle gare regionali da espletare, rendendo disponibili i relativi aggiornamenti sul sito dedicato ai soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/soggetti_aggregatori_new/index.html;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la Determinazione n. G 16423 del 28 dicembre 2016 con la quale Regione Lazio – Direzione Centrale Acquisti, via R.R. Garibaldi, 7 in Roma ha indetto la "Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", costituita da n. 8 lotti, da aggiudicarsi mediante Convenzione avente la durata di 24 mesi rinnovabile per altri 12, nonché durata degli ordinativi di fornitura pari a 60 mesi, salvo diverse previsioni di cui al Disciplinare di gara, e valore complessivo pari a € 133.496.085,05 iva esclusa, al netto dei costi per rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 134.800,00;

PRESO ATTO che il Bando di gara allegato alla citata determinazione è stato pubblicato sulla GUUE 2016/S 252-465269 del 30/12/2016 e, a parziale rettifica, sulla GUUE 2017/S 051-094992 del 14/03/2017, sulla Gazzetta ufficiale della repubblica Italiana, 5° serie speciale, n. 1 del 02/01/2017, nonché, per estratto, su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale nel luogo di esecuzione del contratto e che gli atti di gara sono stati altresì resi disponibili sul sito internet della Regione Lazio;

CONSIDERATO che per la citata procedura di gara è stata prevista l'aggiudicazione, secondo le modalità di cui all'articolo 95 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

RILEVATO che alla data del 28 aprile 2017, termine di scadenza previsto dal disciplinare di gara, hanno presentato offerte le seguenti ditte e raggruppamenti:

- Lavit Soc. coop. produzione lavoro, per tutti i lotti;
- Adapta Spa, per tutti i lotti;
- RTI American Laundry Spa – Saf Srl, per i lotti 1 e 2;
- Hospital Service Srl, per tutti i lotti;
- Pacifico Srl, per tutti i lotti;
- Servizi Italia Spa, per tutti i lotti;
- So.ge.si Spa, per tutti i lotti;
- Servizi Ospedalieri Spa, per i lotti 2, 6, 7 e 8;
- RTI Servizi Sanitari Integrati Srl - Lavanderie d'Alessio Srl, per i lotti 2, 4 e 7.

VISTA la Determinazione n. G07904 del 06/06/2017, concernente "Individuazione dei soggetti ammessi ad esito della valutazione dei requisiti generali e speciali concernente la gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio", con la quale, tra l'altro, sono stati ammessi alla successiva fase di gara tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta;

VISTA la Determinazione n. G12631 del 18/09/2017, concernente "Nomina dei componenti della Commissione giudicatrice della procedura aperta per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio";

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice, risultanti dai verbali trasmessi in copia conforme all'Ufficiale Rogante dal RUP e relativi alle sedute riservate, nonché dei verbali delle sedute pubbliche, redatti dall'Ufficiale Rogante della Regione Lazio i quali, seppure non allegati materialmente al presente atto e conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che nella seduta pubblica del 10 luglio 2018, nel corso della quale è stata data lettura dei punteggi tecnici e si è, successivamente, proceduto all'apertura delle offerte economiche, sono risultate anomale, ai sensi dell'art. 97 del D.lgs 50/2016, le offerte di seguito indicate:

- Adapta Spa, per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
- RTI Servizi Sanitari Integrati Srl - Lavanderie d'Alessio Srl, per i lotti 4 e 7

ed è stata quindi evidenziata la necessità di avviare un procedimento di verifica per l'accertamento della loro congruità;

VISTE le comunicazioni del 11/07/2018, con le quali il RUP Dott. Giovanni Franco, mediante sistema di messaggistica della piattaforma di e-procurement della Regione Lazio, ha richiesto alla ditta Adapta Spa e all'RTI Servizi Sanitari Integrati Srl - Lavanderie d'Alessio Srl le giustificazioni inerenti le voci di prezzo relative alle proprie offerte, per la verifica ai sensi dell'art.97 del D.lgs 50/2016;

PRESO ATTO dei giustificativi inviati in data 26/07/2018 dalle suddette Ditte sempre mediante sistema di messaggistica della piattaforma di e-procurement;

VISTO l'esito dell'analisi dei giustificativi condotta dal RUP e da questi condiviso con la Commissione giudicatrice in data 19/09/2018, come da verbale agli atti, dal quale risulta che sia l'offerta presentata dal RTI Servizi Sanitari Integrati – Lavanderie D'Alessio, sia l'offerta presentata da Adapta siano da ritenersi congrue;

PRESO ATTO che nel corso della seduta pubblica del 26/9/2018, il RUP, ha comunicato gli esiti della valutazione effettuata sui giustificativi presentati dai concorrenti la cui offerta è risultata sospetta di anomalia ed ha confermato le graduatorie definite ad esito dell'apertura delle offerte economiche, come da verbale che, anche se non allegato materialmente al presente atto, viene conservato agli atti e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO della prescrizione del disciplinare di gara il quale prevede che a ciascun concorrente che risulti primo in graduatoria per più Lotti potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di 3 Lotti, in ragione dell'ordine decrescente della rilevanza economica dei Lotti per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a condizione che su tutti i lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria;

RITENUTO, pertanto, di approvare integralmente l'operato del RUP e della Commissione giudicatrice nominata con la citata determinazione n. G12631 del 18/09/2017 ed il contenuto dei verbali i quali, conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, seppure non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

RITENUTO, conseguentemente, di aggiudicare i lotti relativi alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ai seguenti operatori economici:

- Adapta S.p.a:
 - Lotto 5 (Roma 2 e Sant'Andrea), per un valore complessivo offerto pari a € 9.396.893,63;
 - Lotto 6 (Roma 1 e San Giovanni Addolorata), per un valore complessivo offerto pari a € 9.694.968,33;
 - Lotto 8 (Policlinico Umberto I e Roma 5), per un valore complessivo offerto pari a € 11.970.452,51;
- RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio S.r.l:
 - Lotto 2 (Rieti e Viterbo), per un valore complessivo offerto pari a € 7.574.417,45;
 - Lotto 4 (Policlinico Tor Vergata e Roma 6), per un valore complessivo offerto pari a € 9.686.622,1;
 - Lotto 7 (Frosinone e Latina), per un valore complessivo offerto pari a € 13.416.171,35;



- **Pacifico S.r.l:**

- Lotto 1 (IFO, Roma 3 e Roma 4), per un valore complessivo offerto pari a € 6.382.572,85;
- Lotto 3 (INMI Spallanzani e San Camillo Forlanini), per un valore complessivo offerto pari a € 9.057.151,00;

PRESO ATTO che, prima di procedere alla stipula dei relativi contratti, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 dei soggetti risultati aggiudicatari e dei concorrenti che seguono in graduatoria in relazione ai singoli lotti, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione è subordinata all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;

RITENUTO di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari ed ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016, e comunque agli altri soggetti interessati, specificando che per la stipula del contratto si attenderanno non meno di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva;

RITENUTO altresì di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO di porre a carico dei soggetti risultati aggiudicatari le spese anticipate dall'Amministrazione regionale per la pubblicazione dell'Avviso di esito gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale;

RITENUTO inoltre opportuno, tenuto anche conto di quanto indicato nelle "Linee Guida sulla trasparenza e pubblicità degli appalti pubblici" elaborate dall'Istituto per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale – ITACA ed emanate in data 13 giugno 2013, al fine di garantire uniformità di trattamento nella ripartizione degli oneri di pubblicazione, di suddividere tali costi in maniera proporzionale al valore posto a base d'asta dei lotti aggiudicati a ciascun soggetto;

TENUTO CONTO che le singole Aziende Sanitarie sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi rispetto alla convenzione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione della gara e, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016 che limita le funzioni del Responsabile Unico del Procedimento della Centrale di committenza alle sole attività di competenza della medesima, nomineranno un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, un Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, unitamente ai citati verbali, ottempera alle richieste e sostituisce l'atto di cui all'articolo 99 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTO inoltre di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto;

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,

- 1) di approvare integralmente l'operato del RUP e della Commissione giudicatrice, nominata con la citata determinazione n. G12631 del 18/09/2017 ed il contenuto di tutti i verbali citati nelle premesse i quali, conservati presso l'Area Pianificazione e Gare per Enti del Servizio Sanitario Regionale, seppure non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2) di aggiudicare i lotti relativi alla gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ai seguenti operatori economici:
 - **Adapta S.p.a:**
 - Lotto 5 (Roma 2 e Sant'Andrea), per un valore complessivo offerto pari a € 9.396.893,63;
 - Lotto 6 (Roma 1 e San Giovanni Addolorata), per un valore complessivo offerto pari a € 9.694.968,33;
 - Lotto 8 (Policlinico Umberto I e Roma 5), per un valore complessivo offerto pari a € 11.970.452,51;
 - **RTI Servizi Sanitari Integrati s.r.l. – Lavanderie D'Alessio S.r.l:**
 - Lotto 2 (Rieti e Viterbo), per un valore complessivo offerto pari a € 7.574.417,45;
 - Lotto 4 (Policlinico Tor Vergata e Roma 6), per un valore complessivo offerto pari a € 9.686.622,10;
 - Lotto 7 (Frosinone e Latina), per un valore complessivo offerto pari a € 13.416.171,35;
 - **Pacifico S.r.l:**
 - Lotto 1 (IFO, Roma 3 e Roma 4), per un valore complessivo offerto pari a € 6.382.572,85;
 - Lotto 3 (INMI Spallanzani e San Camillo Forlanini), per un valore complessivo offerto pari a € 9.057.151,00;
- 3) di procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80 ed 83 del d.lgs. 50/2016 dei soggetti risultati aggiudicatari e dei concorrenti che seguono in graduatoria in relazione ai singoli lotti, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il singolo concorrente, fatta salva l'adozione degli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;



- 4) di subordinare, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito favorevole dei controlli sui requisiti di cui agli articoli 80 ed 83 del medesimo decreto;
- 5) di trasmettere gli atti per la stipula del relativo contratto alle singole Aziende Sanitarie che sosterranno le spese di gestione e di esecuzione degli ordinativi emessi nell'ambito della Convenzione che sarà stipulata a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara e nomineranno, come specificato negli atti di gara ed in ottemperanza alla prescrizione di cui all'articolo 31, comma 14, del d.lgs. 50/2016, un proprio responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e, laddove necessario, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 6) di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari ed ai concorrenti che seguono in graduatoria, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016, e comunque agli altri soggetti interessati, specificando che per la stipula del contratto si attenderanno non meno di 35 giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni relative all'aggiudicazione definitiva;
- 7) di provvedere, in conformità agli obblighi fissati dagli articoli 29 e 73 del d.lgs. 50/2016, nonché dal D.M. 2 dicembre 2016, a pubblicare l'Avviso di esito gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it e, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione locale
- 8) di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

Il Direttore
Dott. Salvatore Gueci

ALLEGATO 2

REGIONE
LAZIODIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
AREA ESECUZIONE CONTRATTI, SERVIZI E FORNITUREACQ
copia DG, DAPTV Protocollo generale
Prot. Ingresso N. 0010882/2019
Del 30/04/2019

0010882/2019

Ai Direttori Generali
Direttori Amministrativi
Provveditori delle AASS

- Roma 6
- Frosinone
- Latina
- Rieti
- Viterbo
- Policlinico Tor Vergata

e p.c. Al RTI Servizi Sanitari Integrati Srl
/Lavanderie D'Alessio srl
INFO@SERVIZISANITARIINTEGRATI.IT

**Oggetto: Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanoio
occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Emissione ordinativi di fornitura per
il Lotto 2 (Rieti e Viterbo), il Lotto 4 (Policlinico Tor Vergata e Roma 6) ed il Lotto 7
(Frosinone e Latina) –**

Si comunica che, con riferimento alla Determinazione nr. G12153 del 01/10/2018, con la quale il RTI Servizi Sanitari Integrati Srl (mandataria) e Lavanderie D'Alessio Srl (mandante), è risultato aggiudicatario dei Lotti in oggetto indicati, e a seguito della successiva istruttoria, la Direzione regionale Centrale Acquisti ha stipulato le relative Convenzioni, pertanto codeste Aziende Sanitarie possono procedere all'emissione degli ordinativi di fornitura.

Suddetti ordinativi costituiscono gli atti di adesione alla Convenzione, che tra le altre cose ne disciplina l'emissione, e dovranno essere trasmessi via PEC alla Ditta aggiudicataria e per conoscenza alla scrivente Direzione all'indirizzo PEC: sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it.

Alla presente sono allegati il fac-simile dell'ordinativo che ciascuna Azienda Sanitaria può utilizzare debitamente compilato, e lo schema riassuntivo degli importi di aggiudicazione.

Propedeuticamente all'emissione dell'ordinativo, le Aziende Sanitarie devono assicurarsi che l'Aggiudicatario, nel rispetto del Protocollo Quadro stipulato in data 28/12/2016 e in data 19/12/2017, tra la Regione Lazio, CGIL CISL e UIL del Lazio e FEDERLAZIO, avente ad oggetto "Sistema regionale del Lazio degli appalti pubblici inerenti lavori, forniture e servizi. Criteri e modalità per la trasparenza, la sicurezza e la legalità", abbia adempiuto all'impegno assunto in sede di gara ad incontrare la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali sopra menzionate, per armonizzare le proposte tecnico-organizzative formulate in gara con il mantenimento dei livelli occupazionali, riservandosi di valutarne la compatibilità con la propria struttura operativa ed organizzazione di impresa.



REGIONE
LAZIO

Tutta la documentazione inerente la gara e necessaria ai fini dell'emissione degli ordinativi di fornitura, incluse l'Offerta dell'aggiudicatario, le Convenzioni e le Fidejussioni emesse anche a favore delle Aziende Sanitarie contraenti, sarà resa disponibile sul sistema di gestione documentale "ALFRESCO" all'indirizzo <http://www.regione.lazio.it/docrl/page/user/guest/dashboard>. Si rammenta che la richiesta delle credenziali di accesso deve essere effettuata a tale indirizzo mentre il recupero di credenziali già emesse deve essere effettuato tramite richiesta all'indirizzo helpdeskdocumentale@laziocrea.it.

Distinti Saluti

Il Dirigente dell'Area e RUP
Dott. Giovanni Franco

Il Direttore Regionale
Dott. Salvatore Guéci

GARA LAVONOLO - IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE

LOTTI	AA.SS	Aggiudicatario	Importo aggiudicato per AS per 60 mesi (€ iva esclusa)	Importo aggiudicato per Lotto per 60 mesi (€ iva esclusa)
1	IFO	Pacifico	1.115.959,75	6.382.572,85
	Roma 3		3.036.056,30	
	Roma 4		2.230.556,80	
2	RI	Servizi Sanitari Integrati	2.887.515,55	7.574.417,45
	VT		4.686.901,90	
3	INMI	Pacifico	1.001.008,50	9.057.151,00
	SCF		8.056.142,00	
4	PTV	Servizi Sanitari Integrati	4.228.403,55	9.686.622,10
	Roma 6		5.458.218,55	
5	Roma 2	Adapta	6.723.758,50	9.396.893,63
	SA		2.673.135,13	
6	Roma 1	Adapta	6.235.924,41	9.694.968,33
	SGA		3.459.043,82	
7	FR	Servizi Sanitari Integrati	6.829.741,40	13.416.171,35
	LT		6.586.429,95	
8	PUI	Adapta	7.966.377,74	11.970.452,51
	Roma 5		4.004.074,77	
TOTALE				77.179.249,22

LOTTI	A.A.SS
1	IFO
	Roma 3 (ex D)
	Roma 4 (ex F)
2	RI
	VT
3	INMI
	SCF
4	PTV
	Roma 6 (ex H)
5	Roma 2 (ex B e C)
	SA
	Roma 1 (ex A, E, S. F. Neri)
6	SGA
	FR
7	LT
	PUI
	Roma 5 (ex G)
TOTALE	

Ribasso offerto %
-30%
-26%
-28%
-32%
-36%
-33%
-33%
-40%
-44%
-48%
-48%
-48%
-48%
-43%
-39%
-49%
-49%
-42%

a



Data _____

A _____ (inserire nome Aggiudicatario)

PEC _____

E p.c. A

Direzione Regionale Centrale Acquisti
sanitacentraleacquisti@regione.lazio.legalmail.it

OGGETTO: Procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Emissione ordinativo di fornitura Lotto ____, dell'Azienda Sanitaria _____ (inserire nome Azienda Sanitaria che emette OdF)

La sottoscritta Azienda Sanitaria _____, con sede in _____, via _____, codice fiscale _____, indirizzo mail _____, PEC _____, riferimento punto ordinante _____, di seguito denominata AS, attraverso l'emissione del presente Ordinario di Fornitura aderisce alla Convenzione per l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio – Lotto ____, stipulata dalla Regione Lazio in data _____, con l'Aggiudicatario _____, con sede legale, in _____ via _____ C.F./P.IVA _____.

Di seguito si riportano le informazioni relative al presente Ordinario di Fornitura.

Informazioni Ordinario di fornitura	
Codice CIG del Lotto	
CIG Derivato	
Denominazione Lotto	
Durata Ordinario di Fornitura	60 mesi
Valore presunto Ordinario di Fornitura (su 60 mesi di fornitura)	_____, ____ euro, IVA esclusa (inserire il valore risultante dall'applicazione dei prezzi unitari offerti per prestazione, alle quantità, utilizzando lo schema successivo)
Estremi Deliberazione adesione a Convenzione Quadro	
Indirizzo di fatturazione	
Codice unico ufficio per la fatturazione elettronica – IPA	

L'ordinativo è emesso in un'unica soluzione, per tutta la durata della fornitura, a partire dalla data di emissione e fino alla scadenza fissata nei successivi 60 mesi.

L'esecuzione del presente ordinativo di fornitura avviene nel rispetto dei termini e delle modalità prescritte nel Disciplinare di gara e nella Convenzione.

L'Aggiudicatario ha dichiarato che in data __/__/____ si è svolto l'incontro con la Rappresentanza Sindacale Aziendale e le Organizzazioni Sindacali, per armonizzare le proposte tecnico-organizzative formulate in gara con il mantenimento dei livelli occupazionali, così come previsto negli atti di gara.

Per l'Azienda Sanitaria _____
Dott./Dott.ssa _____

SCHEMA DI DETTAGLIO PREZZI E PRESTAZIONI

LOTTO ____ - Azienda Sanitaria ____

SERVIZIO	Unità di Misura	Quantità annuali Q	Prezzo unitario offerto PU Euro, IVA esclusa (cfr offerta economica aggiudicatario)	Valore annuo del servizio VA = PU*Q Euro, IVA esclusa	Valore del servizio per 60 mesi VA*5 Euro, IVA esclusa
Giornata di degenza ordinaria	Prezzo a giornata				
Giornata di degenza in Day - Hospital e Day Surgery	Prezzo a giornata				
Trattamenti dialitici	Prezzo a trattamento				
Trattamenti chemioterapici	Prezzo a trattamento				
Accessi al Pronto soccorso	Prezzo ad accesso				
Operatori addetti vestiti al giorno	Canone annuo				
TOTALE					

Per l'Azienda Sanitaria ____
Dott./Dott.ssa ____

Q

AUTENTICO 3

REGIONE
LAZIOACQ
DG

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR



Numero del Certificato:

237307-2017-AQ-ITA-ACCREDIA

PTV Protocollo generale
Prot. Ingresso N. 0014849/2019
Del 21/06/2019



0014849/2019

P. E. C.

A tutti i Direttori Generali
 e/o Commissari Straordinari
 delle Aziende Sanitarie e
 Ospedaliere del Lazio

Loro sedi

Oggetto: Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative alla gara in oggetto e si trasmettono in allegato alla presente le Ordinanze nn. 2935, 2936, 2937, 2938, 2871, 2900, 2902 e 2905 del 07/06/2019 (all.ti nn. 1-8) con le quali il Consiglio di Stato, nel pronunciarsi sulle istanze cautelari relative agli appelli proposti da So.Ge.Si. S.p.A., ha accolto le predette istanze *"ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito"*.

Dato atto che il Consiglio di Stato non ha disposto la sospensione, come richiesto da parte appellante, dell'esecutività delle sentenze impugnate, si è dell'avviso, anche in considerazione delle ragioni motivazionali sottese alla decisione cautelare del Consiglio di Stato e sentita l'Avvocatura regionale, che possa procedersi alla stipula dei contratti, anche tenuto conto del fatto che l'interesse a dare esecuzione alla convenzione stipulata è stato dallo stesso Consiglio di Stato espressamente qualificato come prevalente.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il RUP
 Giovanni Franco

All. c.s.

Il Direttore
 Salvatore Gucci



REGIONE
LAZIO

DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI

AREA PIANIFICAZIONE E GARE PER ENTI DEL SSR

ACQ / DG

PTV Protocollo generale
Prot. Ingresso N. 0017131/2019
Del 23/07/2019



0 0 1 7 1 3 1 / 2 0 1 9

PEC del 23/07/19

A tutti i Direttori Generali
e/o Commissari Straordinari
delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere del Lazio

P. E. C.

ALLEGATI:

C/O ACQ

Loro sedi

Oggetto: Gara comunitaria centralizzata, a procedura aperta, finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle aziende sanitarie della Regione Lazio.

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni relative alla gara in oggetto e si trasmettono, in allegato alla presente, le Sentenze n. 09686, 09687 e 09688 del 19 luglio 2019 con la quale il Tribunale Amministrativo del Lazio, nel pronunciarsi sull'appello proposto da Pacifico s.r.l. in merito all'aggiudicazione dei Lotti 4, 5 e 6 ha respinto le predette istanze confermando l'aggiudicazione dei Lotti in capo agli operatori risultati aggiudicatari della procedura di gara svolta da codesta Direzione.

Si ribadisce, pertanto, quanto già comunicato con nota prot. n. 480249 del 21 giugno 2019, in merito all'emissione degli ordinativi di fornitura.

Nel restare a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

Il RUP
[Signature]

Il Direttore
Salvatore Cucci
[Signature]

All. c.s.

[Handwritten mark]

AUEGATO 4



**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI LAVANOLO OCCORRENTE ALLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

CONVENZIONE

a



**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO LAVANOLO OCCORRENTE
ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

TRA

La Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 00145 Roma, codice fiscale 80143490581, di seguito denominata “Regione Lazio” o “Committente”, nella persona di Salvatore Gueci, nato a Palermo, Prov. PA, il 10/09/1967, in qualità di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio, autorizzato alla stipula del presente Contratto in virtù dei poteri conferitigli con DGR n.355 del 10/7/2018,

E

L'Impresa Servizi Sanitari Integrati SRL, con sede in Roma, Prov. RM, Via Dei Gracchi, n. 320/A, CAP 00192, C.F. n. 03442910612, e P. IVA n. 03442910612, iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, al n. 03442910612, tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma, di seguito definita “Fornitore”, nella persona di Casapulla Antonietta, nato a Caserta, il 16/05/1978, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante, autorizzata alla stipula del presente Convenzione in virtù dei poteri conferitigli da Costituzione A.T.I., congiuntamente, anche, le “Parti”,

PREMESSO CHE

- a) la Regione Lazio, con Determinazione n. G16423 del 28.12.2016, ha indetto una procedura di gara per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. 2016/S 252-465269 del 30/12/2016 e a parziale rettifica sulla GUUE n. 2017/S 051-094992 del 14/03/2017 e sulla GURI 5° serie speciale n. 1 del 02/01/2017;
- b) con Determinazione n. G 12153 del 01/10/2018 della Regione Lazio, il Fornitore è risultato aggiudicatario del lotto N. 4 della procedura di gara;
- c) il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, nonché nel Disciplinare di gara e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- d) il Fornitore, ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia fideiussoria per un importo pari al 63,8 % dell'importo complessivo di aggiudicazione (€ 9.686.622,1



novemilioneicentoottantaseimilaseicentoventidue/10) per un ammontare complessivo di € 2.472.025,95 (duemilioniquattrocentosettantaduemilaventicinque/95) e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara ai fini della stipula della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

- e) il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate al successivo articolo 32 "Accettazione espressa clausole contrattuali";
- f) con riferimento all'articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, attesta altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- g) la presente Convenzione non è fonte di obbligazioni per la Direzione regionale Centrale Acquisti nei confronti del Fornitore; la medesima Convenzione rappresenta, in ogni caso, le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Aziende Sanitarie con l'emissione dei relativi Ordinativi di fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;
- h) i singoli contratti verranno conclusi a tutti gli effetti tra le singole Aziende Sanitarie, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI, COME SOPRA RAPPRESENTATE,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati, il



Capitolato tecnico ed i relativi allegati, l'Offerta Tecnica e tutti gli elaborati che la costituiscono e l'Offerta Economica costituiscono parte integrante e sostanziale e fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

- a) **Atti di gara:** il Disciplinare di gara e relativi allegati, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"*;
- b) **Aziende Sanitarie:** le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Lazio nell'ambito dei cui territori di competenza il Fornitore si impegna a prestare i servizi richiesti;
- c) **Aziende Sanitarie contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione che, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura;
- d) **Convenzione:** il presente Atto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- e) **Fornitore:** il soggetto risultato aggiudicatario, che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di fornitura;
- f) **Ordinativo di fornitura (contratto):** il documento, con il quale le Aziende Sanitarie comunicano la volontà di acquisire le forniture oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- g) **Sito:** lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo <http://www.centraleacquisti.regione.lazio.it> dedicato e gestito dalla Regione Lazio – Direzione regionale Centrale Acquisti;

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione delle forniture oggetto della Convenzione è regolata:

- a) dalle clausole contenute nella presente Convenzione e dagli atti di gara, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale



- di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - e) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti della *"Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta per l'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio"* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.
3. Le clausole della presente Convenzione saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi dei prodotti oggetto della fornitura migliorative per il Fornitore medesimo, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale.
4. In ordine all'esecuzione contrattuale, resta nell'esclusiva competenza della Regione Lazio, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
- a) gestione dell'eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
 - b) custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura;
 - c) stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in assenza di Ordinativi di fornitura da parte delle Aziende Sanitarie).
- mentre resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria:*
- a) emissione di Ordinativi di fornitura;
 - b) ricevimento fatture e relativi pagamenti;



- c) gestione dei rapporti negoziali e dell'eventuale contenzioso, conseguenti all'esecuzione degli Ordinativi di fornitura.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina, comprensiva delle modalità di conclusione ed esecuzione, applicabile ai contratti concernenti l'affidamento del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie contraenti.
2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie, a prestare tutti i servizi connessi oggetto del presente atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara, nell'Offerta Tecnica ed in tutti gli elaborati che la costituiscono, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari per il Lotto n. 4 a Euro 9.686.622,10 IVA esclusa.
3. Tale importo massimo spendibile è stato calcolato sulla base dell'offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara.
4. Nel caso di esaurimento, prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, dell'importo massimo spendibile indicato al comma 2 del presente articolo, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo in conformità a quanto previsto dall'articolo 106, comma 12, d.lgs. 50/2016. Sono altresì ammesse le varianti agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall'articolo 106 del d.lgs 50/2016.

Articolo 5

Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sito da parte delle Aziende Sanitarie, tramite proprio rappresentante.
2. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di fornitura sottoscritti digitalmente dal soggetto di cui al comma 1 del presente articolo o suo delegato ed inviati al Fornitore, nei quali sarà indicato il valore della fornitura oggetto dell'Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6.



3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione degli Ordinativi di fornitura

1. Nelle more dell'attivazione del nuovo sistema di e-procurement della Regione Lazio, le Aziende Sanitarie invieranno gli Ordinativi di fornitura al fornitore via PEC, all'indirizzo specificato dal fornitore stesso nella presente Convenzione.
2. Il Fornitore, entro tre giorni lavorativi, è tenuto a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, via PEC, dell'avvenuta presa in carico dell'Ordine di fornitura.
3. Il Fornitore si obbliga a consegnare i servizi oggetto dell'Ordine di fornitura con le modalità di seguito indicate e comunque descritte nella documentazione di gara e nell'Offerta Tecnica presentata.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l'importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata della Convenzione o della sua proroga, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma



- 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura.
5. Le singole prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie mediante gli Ordinativi di fornitura avranno per tutte le Aziende Sanitarie una durata pari a 60 (sessanta) mesi a decorrere dall'emissione dell'Ordinativo di fornitura.
6. Le Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza della presente Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga degli Ordinativi di fornitura alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica. In tal caso il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nella Convenzione agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio.

Articolo 8

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l'Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito l'Ordinativo di Fornitura, prima dell'inizio dell'esecuzione e sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto dalla Regione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, eventualmente integrato e/o modificato in



accordo con il Fornitore, deve essere debitamente firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell'Ordinativo di Fornitura.

3. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di fornitura da essa stessa emesso.
4. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla Convenzione, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti, o, comunque, della Regione Lazio, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di fornitura.
9. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie.
10. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi.



Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) manlevare e tenere indenne la Regione nonché le Aziende, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da servizi resi in modalità diverse rispetto a quanto previsto nella presente Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - c) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
 - d) eseguire tutti i servizi richiesti secondo le modalità concordate con le Aziende Sanitarie Contraenti, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel Capitolato Tecnico;
 - e) garantire la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - g) su richiesta scritta dalla Regione Lazio o delle singole Aziende Sanitarie Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni



il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

2. Il Fornitore si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 per le operazioni di pronto intervento, per bonifiche ambientali da incidenti rilevanti, nonché per tutte le richieste e le esigenze anche urgenti riferite al servizio e per l'inoltro di reclami

Articolo 10

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura richiesta in ciascun Ordinativo di fornitura emesso dalle singole Aziende Sanitarie, il Fornitore si obbliga a erogare i servizi con le modalità descritte negli atti di gara e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica del Fornitore.
2. L'erogazione di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda sanitaria contraente.
4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione della fornitura deve avvenire secondo quanto previsto negli atti di cui al punto 1.
5. Il Fornitore deve erogare i servizi nel rispetto di ogni altro prescrizione riportata nella documentazione tecnica e, se migliorativa nell'Offerta Tecnica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 11

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.



Articolo 12

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento dei servizi ad essa connessi oggetto del presente contratto sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati nell'Offerta economica e saranno definiti secondo le modalità di seguito specificate:

- n° effettivo delle giornate di degenza ordinarie erogate per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo delle giornate di degenza in day hospital erogate per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo di trattamenti dialitici erogati per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° effettivo di trattamenti chemioterapici erogati, per le sole AA.SS. in cui sono previsti, per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario
- n° effettivo di accessi al pronto soccorso per il prezzo unitario offerto dal fornitore aggiudicatario;
- n° dei dipendenti vestiti per il canone annuo offerto dal fornitore aggiudicatario.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto, inclusa la distribuzione delle divise mediante distributori automatici, sono da intendersi inclusi nei corrispettivi di cui sopra.

I servizi su richiesta di cui al paragrafo 1 del Capitolato tecnico saranno retribuiti sulla base dei prezzi unitari offerti.

2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della fornitura dei contenitori e di tutti i servizi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti.
4. Tutti gli oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo



sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fornitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati. Il valore di aggiudicazione resterà fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura.
7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (articolo 1460 c.c.).
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nell'Ordinativo di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi tramite PEC, dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 13

Fatturazione e pagamenti

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse con cadenza mensile in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta n. U00308 del 3 luglio 2015, allegato e da considerarsi parte integrante della presente Convenzione. Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione, accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all'Azienda Sanitarie contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il



riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.

3. Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto dovuto di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 50/2016, riporterà solamente l'importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall'Azienda Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
4. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all'articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nella presente Convenzione; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
5. La remunerazione per tutti i servizi di lavanolo oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in Euro, al netto dell'IVA, moltiplicati per le quantità relative a ciascun servizio, nelle modalità indicate al precedente art. 13.

Articolo 14

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN IT 13 F 08987 75040 000000000447 presso BCC Terra di Lavoro "S. Vincenzo de' Paoli" fil. Santa Maria C.V.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'articolo 3, comma 7, l. 136/2010.



4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Azienda Sanitaria stessa.
7. L'Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'Ordinativo di fornitura, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Azienda Sanitaria contraente, oltre alle informazioni di cui all'articolo 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Azienda Sanitaria contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della L 136/2010.

Articolo 15

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra



- utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 16

Penali

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all'Azienda Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell'esecuzione della fornitura o dei servizi ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti di gara e dall'Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti penali:
- a. Mancata attivazione del servizio nei tempi previsti nel presente capitolato tecnico: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giorno di ritardo;
- b. Mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnico-merceologiche offerte dal fornitore e a quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni tipologia di articolo;
- c. Imperfette condizioni igieniche degli articoli di biancheria piana e/o confezionata comprovabile attraverso macchie, plissettature, rammendi, odori sgradevoli, strappi, ecc.: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni contestazione segnalata da ogni unità operativa/ servizio;



- d. Mancato reintegro o consegna di quanto previsto dalle schede di dotazione ovvero nei distributori automatizzati: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di mancato reintegro o consegna, per ogni centro di utilizzo;
- e. Mancato rispetto dei tempi di intervento per i guasti ai distributori automatici: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- f. Mancato ritiro di articoli sporchi: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
- g. Mancato ritiro di articoli infetti (non cumulabile con la penale sopra): 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo per ogni centro di utilizzo;
- h. Mancato ricondizionamento della biancheria o della materasseria secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico o dall'offerta del fornitore: fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità e ai possibili rischi derivanti;
- i. Ritardata e/o ridotta scorta di articoli presso il guardaroba: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- j. Ritardata fornitura delle divise definitive a nuovo personale: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, per ciascun giorno di ritardo;
- k. Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, giornaliero per ogni centro di utilizzo;
- l. Sostituzione dei prodotti detergenti e disinfettanti senza il consenso delle Aziende Sanitarie: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura a prodotto;
- m. Trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita nello stesso carrello: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura a carrello;
- n. Irreperibilità del responsabile del servizio: 1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni giornata di indisponibilità;
- o. Mancata esposizione del cartellino identificativo sulla divisa da parte degli operatori dell'Impresa: 0,5 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura per ogni contestazione;
- p. Mancata erogazione dei servizi "a richiesta": fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie;
- q. In tutti gli altri casi di disservizi documentati: fino all'1 per mille del valore dell'ordinativo di fornitura, a discrezione delle Aziende Sanitarie, commisurata alla gravità/entità dei disservizi e degli inadempimenti contrattuali.



2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o dall'Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o dell'Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
4. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
5. È fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.
6. L'Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.
7. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.
8. In ogni caso ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre la Regione Lazio potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste



anche le penali applicate dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.

9. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o le Aziende Sanitarie Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 17

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all'articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1938 c.c., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.



5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti comunicano alla Regione Lazio, di norma semestralmente, l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte della Regione Lazio.
7. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Regione Lazio.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l'Ordinativo di fornitura.

Articolo 18

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Lazio, nonché le Aziende Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.



6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione Lazio delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal d.lgs.196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 19

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Aziende Sanitarie contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti di Regione Lazio, sia delle Aziende Sanitarie contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura



assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 20

Risoluzione e clausola risolutiva espressa

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall'Azienda Sanitaria contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016, l'Azienda Sanitaria contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore del contratto;
 - d) nei casi previsti dall'articolo 14 "Tracciabilità dei flussi finanziari";
 - e) nei casi di cui all'articolo 15 "Trasparenza";
 - f) nel caso di cui all'articolo 16, comma 8, "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo 18 "Riservatezza";
 - h) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo 19 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - i) nei casi di cui all'articolo 22 "Subappalto";



- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 23 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
 - k) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 24 "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - l) in caso di cancellazione dell'iscrizione dal Registro delle Imprese o da uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza.
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016, la Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Aziende Sanitarie contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie.
5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Regione Lazio, quest'ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.

317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.

Articolo 21

Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con



un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.

5. L'Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Aziende Sanitarie contraenti.
8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22

Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo di ogni singolo Ordinativo di fornitura, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: **LA RTI Servizi Sanitari Integrati-Lavanderia D'Alessio NON INTENDE SUBAPPALTARE PARTE DEL CONTRATTO A TERZI, COME DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA.**

	Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio
--	---

Articolo 23

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016.
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Azienda Sanitaria contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 24

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.





2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni la Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico della Regione Lazio e delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.
3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione Lazio e/o Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 25

Responsabile della fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Rossella Tariello nata a Caserta il 17/05/1983, il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico: 0823.390420 numero di fax: 0823.390475, indirizzo e-mail: servizisanitariintegrati@gmail.com.
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della fornitura, dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria contraente.

Articolo 26

Proprietà delle attrezzature



1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la proprietà delle attrezzature e di tutti i materiali necessari a svolgere le prestazioni resta in capo al Fornitore che rimane unico responsabile della custodia.
2. Al termine del contratto l'Azienda Sanitaria Contraente acquisirà la proprietà delle sole attrezzature specificamente individuate nella Relazione Tecnica, da cui risulti la permanenza nella disponibilità dell'Azienda stessa.

Articolo 27

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.



5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui la Regione Lazio risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
 - nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - nel trasmettere alla Regione Lazio, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla Regione Lazio stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
 - nel fornire altresì alla Regione Lazio tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - nel consentire alla Regione Lazio, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 28

Oneri fiscali e spese contrattuali



1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, per bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 29

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'articolo 110 del d.lgs. 50/2016.

Articolo 30

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente. è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede il Committente.

Articolo 31

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e comunque, qualunque modifica alla presente convenzione non può aver luogo e non può essere



provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della presente Convenzione prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Articolo 32

Accettazione espressa clausole contrattuali

Il sottoscritto Casapulla Antonietta, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l'unica sottoscrizione finale della convenzione è da considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzo della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Modalità e termini di esecuzione della fornitura), Articolo 11 (Verifica e controllo quali/quantitativo), Articolo 12 (Corrispettivi), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo 17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Riservatezza), Articolo 19 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Risoluzione e clausola risolutiva espressa), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti



REGIONE
LAZIO

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'acquisizione del servizio di lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio

d'autore), Articolo 26 (Proprietà delle attrezzature), Articolo 27 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 28 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Clausola finale).

_____, li ____ ____

La Direzione Regionale Centrale Acquisti*

Il Fornitore*

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/05 e s.m.

LOTTO 4 - POLICLINICO TOR VERGATA

SERVIZIO	Unità di Misura	Prezzo Unitario a base d'asta	Quantità indicative per la durata presunta degli Ordinatori di Fornitura Q	Prezzo unitario offerto in cifre PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Prezzo unitario offerto in lettere PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Valore del servizio offerto PU*Q Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali
Giornata di degenza ordinaria	Prezzo a giornata	3,8	752.775	2,69	DUE/69	2.024.964,75
Giornata di degenza in Day - Hospital e Day Surgery	Prezzo a giornata	3,5	124.055	1,11	UNO/11	137.701,05
Trattamenti dialitici	Prezzo a trattamento	2,5	0			-
Trattamenti chemioterapici	Prezzo a trattamento	1,21	0			-
Accessi al Pronto soccorso	Prezzo ad accesso	1,5	261.560	0,6	ZERO/60	156.936,00
Operatori addetti vestiti al giorno	Canone annuo	233,60	14.155	134,85	CENTOTRENTAQUATTRO/85	1.908.801,75
Valore complessivo offerto						4.228.403,55
di cui costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa (ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016), pari a €						10.500,00

LOTTO 4 - ASL ROMA 6 (EX H)

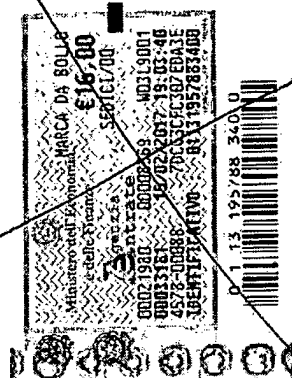
SERVIZIO	Unità di Misura	Prezzo Unitario a base d'asta	Quantità indicative per la durata presunta degli Ordinatori di Fornitura Q (60 mesi)	Prezzo unitario offerto in cifre PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Prezzo unitario offerto in lettere PU Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali	Valore del servizio offerto PU*Q Euro, IVA esclusa max tre cifre decimali
Giornata di degenza ordinaria	Prezzo a giornata	3,8	774.560	2,88	DUE/88	2.230.732,80
Giornata di degenza in Day - Hospital e Day Surgery	Prezzo a giornata	3,5	158.625	1,49	UNO/49	236.351,25
Trattamenti dialitici	Prezzo a trattamento	2,5	475.430	0,44	ZERO/44	209.189,20
Trattamenti chemioterapici	Prezzo a trattamento	1,21	34.920	0,43	ZERO/43	15.015,60
Accessi al Pronto soccorso	Prezzo ad accesso	1,5	639.930	0,64	ZERO/64	409.555,20
Operatori addetti vestiti al giorno	Canone annuo	233,60	17.075	138,06	CENTOTRENTOTTO/06	2.357.374,50
Valore complessivo offerto						5.458.218,55
di cui costo relativo alla sicurezza afferente all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa (ai sensi dell'articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016), pari a €						13.500,00

AUMENTO 5

de

	Valore del servizio offerto in cifre Euro, IVA esclusa (max tre cifre decimali)	Valore del servizio offerto in lettere Euro, IVA esclusa (max tre cifre decimali)
LOTTO 4 - POLICLINICO TOR VERGATA, ASL ROMA 6		
POLICLINICO TOR VERGATA	4.228.403,55	QUATTROMILIONID DECENTOVENTOTT OMILAQUATTROCE NTOTRE/55
ASL ROMA 6	5.458.218,55	CINQUEMILIONIQU ATTROCENTOCINQ UANTOTTOMILADU ECENTODICIOTTO/5 5
VALORE COMPLESSIVO OFFERTO LOTTO (€ iva esclusa)	9.686.622,10	NOVEMILIONISEIC ENTOOTTANTASEI MILASEICENTOVE NTIDUE/10

	Prezzo unitario a base d'asta PU € iva esclusa (max tre cifre decimali)	Prezzo unitario offerto PU € iva esclusa (max tre cifre decimali)
Servizi a richiesta		
Lavaggio asciugatura e stiro di materiale tessile di proprietà delle Aziende Sanitarie contracenti	3,5/kg	3,45
Lavaggio asciugatura e stiro di materiale tessile di proprietà dei pazienti	1,6/Kg	1,50
Fornitura di kit di prima accoglienza	16,00/Kit	15,40



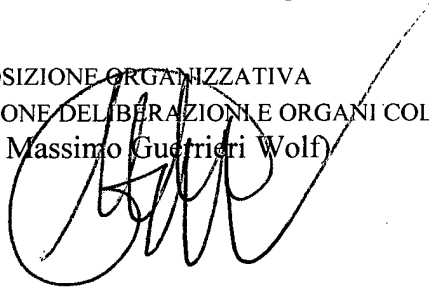
Handwritten signature or mark.

DIREZIONE AMMINISTRATIVA
UOC AFFARI GENERALI

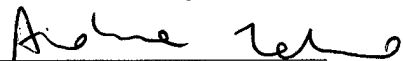
PUBBLICAZIONE

Si dichiara che in data 07/10/2018 la deliberazione n. 832 del 06.10.2018 *pdf* conforme all'originale agli atti d'ufficio, è pubblicata all'Albo Pretorio *on line* sul sito web istituzionale del PTV www.ptvonline.it ai sensi dell'art. 31 L.R. Lazio 45/1996, come previsto dall'art. 32 L. 69/2009 e dall'art. 12 L.R. Lazio 1/2011, per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi. E' resa inoltre disponibile, tramite canale telematico, al Collegio dei Revisori dei conti.

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)



Visto, l'incaricato della pubblicazione



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORIGINALE

La presente deliberazione si compone di n. ____ pagine e di n. ____ allegati ed è conforme all'originale conservato agli atti dell'Ufficio.

Roma, _____

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
"PROTOCOLLO, GESTIONE DELIBERAZIONI E ORGANI COLLEGIALI"
(Dr. Massimo Guerrieri Wolf)